

aMo

Contratto di appalto

***PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MODIFICA DELL’IMPIANTO
FILOVIARIO MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CABINA DI SOTTOSTAZIONE ELETTRICA
SSE3 DI VIALE BUON PASTORE A MODENA***



L'anno 2022 (duemila ventidue), il giorno 21 del mese di aprile in Modena, presso la sede dell'Agenzia per la mobilità e il trasporto pubblico locale di Modena S.p.A., Strada S'Anna 210, sono presenti:

Arch. Alessandro Di Loreto, per l'**Agenzia per la mobilità e il trasporto pubblico locale di Modena S.p.A.** (di seguito "**aMo**" o "**Stazione Appaltante**"), con sede in Modena, Strada Sant'Anna 210, capitale sociale di euro 5.312.848,00 i.v., CF/Partita IVA ed Iscrizione al Registro delle Imprese di Modena al n. 02727930360 –, in qualità di Direttore, agli effetti del presente atto domiciliato presso la citata sede di aMo, il quale interviene in forza dei poteri attribuiti dallo Statuto;

e

Dall'altra parte:

L'Ing, Fabrizio Perletta, nato a Roseto degli Abruzzi il 01/01/1960, che rappresenta la società **CEIT S.p.A.**, con sede in San Giovanni Teatino (CH), via Aterno n. 108, fraz. Sambuceto, partita IVA/C.F. 01481120697, in seguito nel presente contratto denominato anche "**Aggiudicatario**" o "**Appaltatore**"

PREMESSO CHE

- a) **aMo**, in esecuzione della determinazione n. 26 del 30/09/2021 dell'Amministratore Unico della società ha indetto una gara mediante procedura negoziata avente ad oggetto l'affidamento dei lavori di modifica dell'impianto filoviario mediante realizzazione della nuova cabina di sottostazione elettrica n. 3 (SSE) ex AMCM di viale Buon Pastore a Modena per un importo complessivo pari ad **€ 649.718,54** di cui oneri della sicurezza pari ad euro 4.176,36 e costi della manodopera pari ad euro 1.543,56.
- b) all'esito dell'espletamento di tutte le formalità richieste dal Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.e.i. per l'affidamento dell'Appalto, la Stazione Appaltante ha proceduto alla aggiudicazione dell'Appalto di cui trattasi a favore di **CEIT S.p.A.**, con sede in San Giovanni Teatino (CH), fraz. Sambuceto, via Aterno n. 108, partita IVA/C.F. n. 01481120697 che offriva un ribasso sull'importo posto a base di gara pari al 22,485% di ribasso a base d'asta;
- c) Con determinazione n. 01 del 16/02/2022 dell'Amministratore Unico della società il contratto in oggetto è affidato alla suddetta ditta per un corrispettivo di euro 504.568,38 oltre IVA come



per legge;

- d) l'Appaltatore ha costituito la cauzione definitiva di cui all'art. 10 del presente contratto stipulata con Assicuratrice Milanese S.p.A. - polizza n. 3043015913812 emessa in data 13/04/2022;
- e) l'Appaltatore ha costituito Certificato n.90 a polizza assicurativa n. A23/25/004110 - in data 13/04/2022 rilasciata da Italiana Assicurazioni;
- f) con il presente atto, le parti intendono regolare i rapporti derivanti dal presente contratto e/o quelli assunti dall'Aggiudicatario con la presentazione della propria offerta in gara;

Tutto ciò premesso

Per il presente atto, previa approvazione e ratifica ad ogni effetto della già indicata narrativa, le Parti, come sopra costituite convengono e stipulano:

Articolo 1 - PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse, la documentazione e gli atti richiamati o materialmente allegati, nonché l'offerta presentata in sede di gara dall'aggiudicatario, costituiscono tutti parte integrante e sostanziale del presente contratto formando, con esso, unico e inscindibile contesto e assumono ad ogni effetto valore di patto.

Sono parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti ed elaborati a anche se non materialmente allegati allo stesso:

- a) *Capitolato speciale d'appalto;*
- b) *Cronoprogramma;*
- c) *Progetto esecutivo e elaborati grafici;*
- d) *Piano di sicurezza e coordinamento;*

Nel caso in cui si verificassero incongruenze tra le norme dei suddetti documenti o tra le norme di questi e le disposizioni della lettera di invito e/o del presente contratto, l'Appaltatore accetta sin da ora la competenza esclusiva della Stazione Appaltante nella definizione unilaterale della disciplina applicabile.

Articolo 2 - NORME APPLICABILI

Il presente contratto è sottoposto al rispetto di tutta la normativa vigente in materia di appalti pubblici di fornitura e lavori, in particolare del D. Lgs. 50/2016, e del regolamento attuativo D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. nella parte ancora vigente, nonché della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. n.81/08).

Per tutto quanto non sia stabilito o comunque non sia in contrasto con le norme del presente Contratto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. L'Appaltatore è tenuto alla esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del Contratto.

La sottoscrizione del Contratto da parte dell'Aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle suddette norme e della incondizionata accettazione delle stesse.

In caso di difformità tra il presente contratto e la disciplina prevista nel capitolato speciale d'appalto, prevale il presente contratto.

Articolo 3 – OGGETTO DEL CONTRATTO

aMo concede in appalto a **CEIT S.p.A.**, con sede in San Giovanni Teatino (CH), fraz. Sambuceto, via Aterno n. 108, che accetta, l'affidamento dei lavori di modifica dell'impianto filoviario mediante la realizzazione della nuova cabina di sottostazione elettrica n. 3 (SSE) ex AMCM in viale Buon Pastore a Modena.

Articolo 4 - DURATA DELL'APPALTO E CONSEGNA DEI LAVORI

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori e quindi la durata dell'appalto è di giorni 210 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori, così come indicato all'art. 22 del capitolato speciale d'appalto. La Stazione Appaltante si riserva di consegnare i lavori in via di urgenza, anche in pendenza della stipula del contratto d'appalto. La stazione appaltante ai sensi dell'art. 32, comma 8, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016, può chiedere inoltre l'esecuzione d'urgenza nelle ipotesi d'eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale,

4



ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari. La Stazione appaltante dovrà consegnare i lavori, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49 entro 75 giorni dalla stipula del contratto in deroga a quanto disposto all'art. 13 del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 5 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il corrispettivo complessivo contrattuale dell'appalto è pari a **euro 504.568,38** IVA esclusa, di cui euro 4.176,36 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; il pagamento avverrà secondo le modalità di cui al successivo art. 9.

Articolo 6 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'APPALTO

In riferimento alle modalità di esecuzione dei lavori, si rimanda al capitolato d'appalto posto a base di gara che è parte integrante del presente contratto.

L'appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne aMo, per quanto di propria competenza, da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanità vigenti. Gli eventuali oneri derivanti dalla necessità di osservare le normative di cui sopra, anche se intervenute dopo la stipula del contratto, restano a totale carico dell'appaltatore e remunerate con il prezzo offerto.

Articolo 7 – CLAUSOLA DI VARIAZIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'art. 29 del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus COVID-19, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è consentita la variazione dei singoli prezzi del materiale.

Le variazioni, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla stazione appaltante qualora, sulla base di indagine di mercato, tali variazioni risultino superiori al cinque per cento rispetto al prezzo indicato in sede di presentazione dell'offerta.

Si procederà alla compensazione delle variazioni, in aumento o in diminuzione, secondo quanto previsto al citato art. 29 del Decreto-legge 4/2022.

Articolo 8 – CONDIZIONI, MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO

Il pagamento verrà disposto a seguito dell'emissione da parte del RUP dei relativi "*certificati di pagamento*" con le modalità indicate all'art. 20 del capitolato speciale d'appalto, fatta salva l'erogazione dell'anticipazione del prezzo nella misura del 20% del valore del contratto da corrispondersi con le modalità e nei tempi di cui all'art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.e.i. Il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni data fattura fine mese.

Le parti concordano che il pagamento sarà effettuato tramite Bonifico Bancario presso il Conto Corrente 000000016850 codice IBAN IT97Y0503412702000000016850 – BANCO BPM S.p.A., intestato a CEIT S.p.A., entro 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese.

Articolo 9 - CAUZIONI E GARANZIE

L'Appaltatore è tenuto a corredare l'offerta da una garanzia con le modalità previste dall'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e nella misura ridotta di cui all'art. 1 comma 4 della L. 120 dell'11/09/2020.

A garanzia delle obbligazioni contrattuali dell'Appaltatore con la stipula del presente contratto, l'Appaltatore medesimo presta a favore di aMo una cauzione definitiva pari al 12.48% (62.996,00) dell'importo contrattuale.

La cauzione definitiva può essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata dagli istituti di credito e dalle imprese di assicurazione autorizzate dal D.P.R. 22/5/1956, n. 635 e dal D.p.R. 13.2.1959, n. 449 con le modalità di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, e subordinate alla proroga, da ottenersi ad iniziativa e spese dell'Appaltatore, del termine di validità della polizza stessa ogni qualvolta, per una causa qualsiasi, si preveda che venga a ritardare il momento in cui

potrà cessare ogni obbligo da parte dell'Appaltatore che dovrà dare dimostrazione ad aMo dell'avvenuta proroga.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

aMo ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della fornitura e posa in opera nel caso di risoluzione del contratto a causa e per fatto dell'Appaltatore. aMo ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Nella fidejussione/polizza definitiva dovrà essere altresì indicato il formale impegno per il fidejussore di pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta da parte di aMo senza nessun obbligo per la stessa di fornire spiegazioni o di altri adempimenti né tanto meno di procedure legali o giudiziarie. L'incameramento della garanzia potrà quindi avvenire con atto unilaterale da parte di aMo senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'impresa di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

In ogni caso la cauzione definitiva deve essere valida ed operativa per tutta la durata del contratto e resta vincolata fino allo scadere del 365° giorno successivo al termine contrattuale dell'appalto; la stessa verrà svincolata dalla stazione appaltante dopo l'adempimento, da parte dell'Appaltatore, di tutti gli obblighi ed oneri prescritti dal contratto e dalle leggi vigenti, e dopo l'avvenuta accettazione e ripresa in consegna degli impianti da parte di aMo.

La garanzia fideiussoria definitiva dovrà essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente da aMo.

L'appaltatore è altresì obbligato ad attivare, presso compagnie di primaria importanza nel settore, la seguente polizza espressamente prevista dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016:

Polizza C.A.R. così ripartita:

SEZIONE A



Danni alle opere d'appalto: importo contrattuale maggiorato dell'IVA;

Danni alle opere preesistenti: € 200.000,00 (tale importo per cui si richiede la copertura assicurativa è legato ad eventuali danni alla struttura esistente);

Demolizione e sgombero: € 200.000,00 (tale importo per cui si richiede la copertura assicurativa è legato alle aree circostanti utilizzabili come deposito e soggette ad eventuali danneggiamenti);

SEZIONE B

Responsabilità civile verso terzi durante l'esecuzione delle opere: € 1.000.000,00.

Le garanzie prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Nel caso di emissione del collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione in data posteriore alla scadenza prevista nella polizza, l'appaltatore è tenuto ad assicurare, nei modi e forme di legge, l'emissione della necessaria proroga, trasmettendo ad aMo copia della richiesta alla compagnia nonché della relativa appendice di proroga. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni la stazione Appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle opere in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Il mancato o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Appaltatore, non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Articolo 10 - DANNI A TERZI E RESPONSABILITÀ CIVILI

Si precisa fin da ora che, con la consegna del presente appalto, gli immobili e le aree saranno consegnati all'appaltatore per il tempo necessario alla fornitura e posa in opera, con le conseguenze dell'art. 2051 del Codice civile (danni cagionati da cose in custodia).

L'affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose della stazione appaltante, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di

disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne la stazione appaltante da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.

A tal riguardo l'affidatario ha stipulato apposito Certificato n.90 a polizza assicurativa n. A23/25/004110 - in data 13/04/2022 rilasciata da Italiana Assicurazioni, come indicato nel precedente articolo, per rischi di esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. L'impresa sarà comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti il predetto massimale

Qualora aMo dovesse corrispondere indennizzi di qualsiasi entità per i titoli di cui sopra, l'Appaltatore dovrà rimborsare la spesa sostenuta. Dette somme verranno recuperate da aMo sui pagamenti dovuti all'Appaltatore.

L'Appaltatore in ogni caso dovrà provvedere immediatamente a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato da aMo in contraddittorio con i rappresentanti dell'Appaltatore stesso.

Nel caso di loro assenza, si dovrà procedere agli accertamenti in presenza di due testimoni, dipendenti di aMo senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezione alcuna.

Articolo 11 - DOMICILIO, RECAPITO FISSO, RESPONSABILI DELL'APPALTATORE E DI AMO

L'Impresa Appaltatrice al momento dell'affidamento dei lavori e, per tutta la durata dell'appalto, dovrà mantenere edotta la Stazione Appaltante circa il luogo in cui è domiciliata la propria sede legale, la sede amministrativa competente e la sede operativa da cui dipendono la fornitura e i lavori oggetto del presente appalto, comunicando e, ove necessario, aggiornando tempestivamente gli indirizzi postali, i numeri di telefono, fax, l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicata al registro delle Imprese ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 2 del 28.01.2009;

Per tutti gli effetti del contratto, l'appaltatore dovrà comunicare il domicilio della propria sede operativa; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Ogni variazione del domicilio dovrà essere tempestivamente comunicata ad aMo.

Prima della consegna dei lavori l'Appaltatore dovrà comunicare ad aMo i nominativi del Responsabile delle Attività e del Direttore Tecnico.

Il Responsabile delle attività ha la piena rappresentanza dell'Appaltatore ed in quanto tale dovrà controfirmare i vari documenti amministrativi e contabili.

Sia il Responsabile delle Attività che il Direttore Tecnico dovranno inoltre garantire la reperibilità durante il normale orario di lavoro, nonché, in caso di necessità, un recapito telefonico presso cui essere chiamati per ogni evenienza. Sarà a loro carico, ognuno per quanto di competenza, la responsabilità della verifica e dell'osservanza di tutte le norme antinfortunistiche, di vigilanza e sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

La cessazione o la decadenza dell'incarico del Responsabile delle Attività e del Direttore Tecnico, qualunque ne sia la causa, dovrà essere tempestivamente notificata ed accettata da aMo.

L'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente ad aMo ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi; nonché agli adempimenti di cui al D.P.C.M. 187/91.

Per parte sua, aMo nomina un proprio Direttore dei lavori quale corrispondente del Responsabile delle Attività dell'Appaltatore al quale saranno delegati i seguenti compiti e responsabilità:

- Controllo delle attività erogate dall'Appaltatore e sopralluoghi in cantiere (senza alcun obbligo di preventivo preavviso);
- Emissione degli attestati di regolare fornitura esecuzione;
- Contabilizzazione dei lavori
- Controllo della documentazione prodotta (programmi, disegni, computi, certificazione, ecc.;;) dall'Appaltatore;

Il Direttore dei Lavori può inoltre effettuare controlli a campione sulla fornitura, senza alcun preavviso e senza che l'aggiudicatario possa sollevare eccezione alcuna.

Articolo 12 - GARANZIE E MANUTENZIONE DELLE OPERE

Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi

10



due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Articolo 13 – PENALI

Le penalità previste in caso di inadempienza delle condizioni di cui al presente contratto sono così determinate.

Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella ultimazione dei lavori oggetto dell'appalto e nella ultimazione parziale dei lavori oggetto di presa in consegna anticipata da parte di aMo, quindi, il Responsabile del Procedimento applicherà all'Appaltatore, a titolo di penale, una decurtazione pari al 1‰ dell'importo netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10% del contratto. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

Prima di applicare la penale la stazione appaltante contesterà per iscritto all'appaltatore con qualsiasi mezzo (quindi anche via fax, posta elettronica, telegramma o altro mezzo) il tipo di inadempimento riscontrato.

L'appaltatore avrà facoltà, entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, di opporsi. La Stazione appaltante, una volta verificate le argomentazioni dell'appaltatore, deciderà se confermare l'applicazione della penale. Resta salva la facoltà dell'appaltatore di adire le competenti autorità giudiziarie in opposizione all'applicazione della penale.

L'importo delle penali applicate verrà decurtato dal pagamento della fattura o, in caso di mancata fornitura, aMo avrà diritto di rivalersi sulla cauzione. Pena la risoluzione del contratto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni.

L'appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di aMo di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni e/o la risoluzione del contratto nei casi previsti dal successivo articolo 19.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento



dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. aMo potrà applicare l'appaltatore penali sino alla concorrenza del 10 per cento del valore del contratto, fermo restando il suo diritto a chiedere il risarcimento del maggior danno subito.

È riconosciuto all'Appaltatore un premio di accelerazione **per ogni giorno di anticipo**, determinato con gli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale e sulla base dei seguenti presupposti:

- approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità;
- ultimazione dei lavori in anticipo rispetto al termine previsto;
- esecuzione dei lavori conforme alle obbligazioni assunte.

Il premio è riconosciuto utilizzando le somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti e nei limiti delle risorse disponibili.

Articolo 14 - RECESSO UNILATERALE

aMo nei casi di giusta causa ha facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 giorni solari da comunicarsi all'appaltatore in forma scritta e motivandone le ragioni.

Si conviene che per giusta causa si intende ogni fattispecie che possa far venir meno il rapporto fiduciario della stazione appaltante nei confronti dell'appaltatore. Dalla data di efficacia del recesso, l'appaltatore cesserà tutte le prestazioni contrattuali non ancora eseguite, fatto salvo il risarcimento del danno subito dalla stazione appaltante.

In ogni caso, l'appaltatore dovrà, comunque, eseguire le singole prestazioni la cui interruzione o sospensione possa, a giudizio della stazione appaltante, causarle un danno.

In caso di recesso l'appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

Articolo 15 – RISOLUZIONE

Ai sensi dell'articolo 1456 c.c., la stazione appaltante, mediante comunicazione scritta all'appaltatore, può risolvere "di diritto" il presente contratto nei seguenti casi:

1. allorché l'appaltatore non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione della stazione appaltante di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto;
2. Qualora dovessero verificarsi più di 3 segnalazioni di mancato rispetto della verifica di conformità per il materiale consegnato.
3. allorché vengano contestate dalla stazione appaltante reiterate violazioni alle disposizioni del contratto a prescindere dalla circostanza che abbiano comportato l'applicazione reiterata di penali;
4. allorché sopraggiunga la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti generali previsti dal bando e dal disciplinare di gara relativi alla procedura ad evidenza pubblica in base alla quale quest'ultimo è stato scelto ovvero qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle sue dichiarazioni presentate al momento della gara;
5. allorché vengano violate le norme in materia di cessione del contratto e di subappalto;
6. allorché sia stata pronunciata nei confronti dell'appaltatore una sentenza definitiva di condanna per reati che riguardino il suo comportamento professionale o comportino l'applicazione di sanzioni da cui discenda il divieto a contrattare con la pubblica amministrazione;
7. allorché emerga qualsiasi altra forma di incapacità giuridica che ostacoli o impedisca l'esecuzione del contratto;
8. Qualora in fase di esecuzione del contratto dovessero venire meno o essere riscontrate delle negligenze da parte della aggiudicataria nella tutela dei lavoratori, allorché si riscontri la mancata osservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi in materia previdenziale, assicurativa e contrattuale o delle norme poste a presidio dell'igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
9. allorché l'appaltatore non ottemperi all'obbligazione di adeguare la cauzione definitiva entro



- il termine di 15 giorni solari dal ricevimento della richiesta della stazione appaltante;
10. allorché l'appaltatore non costituisca o non mantenga in essere la polizza assicurativa
 11. Per subappalto, ancorché parziale, senza espressa preventiva autorizzazione da parte di aMo;
 12. Qualora il ritardo nella consegna del materiale dovesse protrarsi per più di 20 giorni rispetto alla data stabilita o dovessero verificarsi più di 5 ritardi nelle consegne richieste.
 13. nel caso di accertata sospensione non giustificata dei lavori oggetto del presente appalto per un periodo continuativo superiore a due giorni ovvero per un periodo temporale complessivo, anche non continuativo, superiore a sette giorni all'interno di periodi pari a 90 giorni;
 14. qualora sia accertata presenza nei luoghi di lavori di personale non regolarmente assunti.

Nel caso in cui si sia verificata una delle circostanze predette, aMo potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa mediante comunicazione della determinazione di risoluzione del contratto scritta da inviarsi all'Appaltatore. Il mancato esercizio della facoltà non costituisce comunque in alcun modo rinuncia al diritto risarcitorio, alla formulazione di ogni domanda o eccezione, ivi compresa quella di risoluzione, da parte di aMo.

In caso di risoluzione del contratto l'impresa non potrà richiedere alcun onere aggiuntivo. All'appaltatore saranno liquidate le fatture relative alle forniture effettuate e risultate conformi, decurtando dall'ammontare l'importo delle eventuali penali, decurtato delle eventuali penali.

La Stazione Appaltante, inoltre, provvederà di diritto a incamerare la garanzia definitiva di cui all'art. 10 del presente contratto.

Per le ipotesi indicate l'Impresa Appaltatrice riconosce che l'inadempienza costituisce clausola di risoluzione espressa per la quale sarà applicata il disposto dell'art. 1456 del Codice Civile. Pertanto, la risoluzione del contratto opererà di diritto non appena la Stazione Appaltante comunicherà all'altra parte, tramite PEC, che intende valersi della clausola risolutiva espressa, ed è efficace dal momento in cui risulta pervenuta all'impresa.

Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Impresa Appaltatrice, questa, sarà tenuta al risarcimento dei danni, anche per le somme non coperte dalla cauzione.

Per tutte le altre ipotesi di grave inadempimento varrà quanto disposto dagli artt. 1453 e 1454 del Cod. Civ., cosicché la Stazione Appaltante dovrà intimare per iscritto all'Impresa Appaltatrice di adempiere entro 15 giorni naturali a tutti gli obblighi contrattuali, nessuno escluso; trascorso tale termine senza che l'Impresa Appaltatrice abbia provveduto agli adempimenti previsti, il contratto si intenderà risolto di diritto.

L'Impresa Appaltatrice accettando detta clausola, riconosce che decorso il suddetto termine il contratto s'intenderà risolto di diritto.

A seguito della risoluzione del contratto per colpa dell'impresa Appaltatrice, la Stazione Appaltante procederà all'affidamento del servizio all'impresa risultata seconda classificata nella graduatoria e, in caso di rinuncia, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria, ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs 50/2016.

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 16 – SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto.

L'eventuale subappalto non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori.

Per quanto non indicato nel presente articolo si rinvia all'art 12 del capitolato speciale d'appalto.



Articolo 17 – RISERVATEZZA

Ciascuna parte si impegna a non divulgare a terzi le informazioni segrete e confidenziali, di natura tecnica, commerciale o industriale relative all'altra parte delle quali dovesse venire a conoscenza in ragione del rapporto contrattuale.

Articolo 18 – VICENDE SOGGETTIVE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEI CREDITI O DEL CONTRATTO

Per le cessioni di azienda, gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori del presente contratto trova applicazione l'art. 116 del D. Lgs.163/06 per il periodo di efficacia. E' vietata la cessione del contratto da parte dell'Appaltatore; nel caso di cessione la Stazione Appaltante provvederà a risolvere unilateralmente il contratto.

Articolo 19 - TUTELA DEI LAVORATORI DIPENDENTI

L'appaltatore osserva tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. È tenuto altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e territoriali di settore. L'appaltatore deve redigere a propria cura e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione ed alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori redatto ai sensi dell'articolo 4 del D. Lgs. 19/19/1994, n. 626, e successive modificazioni, e con i contenuti minimi previsti all'articolo 6 del D.P.R. 03/07/2003, n.222.

Il piano operativo di sicurezza, redatto a cura e spese di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, deve contenere almeno gli elementi elencati al comma 1 dell'articolo 6 del D.P.R. n.222 del 2003, con riferimento allo specifico cantiere interessato, e deve inoltre essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 8 e 9 e all'allegato IV del decreto legislativo n. 494 del 1996 e, comunque, quanto contenuto nel piano di sicurezza e di coordinamento e nel piano operativo di sicurezza.

L'appaltatore e le eventuali imprese subappaltatrici sono obbligati a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del direttore dei lavori, o del RUP, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la dichiarazione dell'organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto nelle varie qualifiche, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle Casse Edili, qualora dovute, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza dell'appaltatore nonché quelli delle eventuali imprese subappaltatrici formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o delle imprese subappaltatrici, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Articolo 20 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, spese di registrazione, copie occorrenti, bolli, diritti ed altro, sono a totale carico dell'appaltatore.

Articolo 21 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

Ai sensi delle disposizioni antimafia, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale.

Articolo 22 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente contratto e dal bando di gara, si richiamano le norme del vigente codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché del D.P.R. 207/2010 per quanto non abrogati, nonché le norme del codice civile applicabili.

Articolo 23 – INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003

aMo informa che i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art.13 del D. Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", esclusivamente per l'espletamento delle necessarie formalità inerenti all'esecuzione del presente contratto.

I dati personali della ditta saranno raccolti per le finalità istituzionali della stazione appaltante e trattati prevalentemente in forma cartacea, ma anche tramite strumenti informatici e telematici.

I soggetti a cui potranno essere trasmessi i dati personali della ditta è il Responsabile del trattamento, Arch. Alessandro Di Loreto.

Titolare del trattamento dei dati è aMo - Responsabile del trattamento per i dati è il dott. Daniele Berselli.

Relativamente ai dati personali l'interessato potrà esercitare i diritti di accesso, controllo e modificazione garantiti e regolamentati dall'art.7 e ss D.lgs. 196/2003.

Articolo 24 – TRACCIABILITA' DI FLUSSI FINANZIARI ATTINENTI ALL'OPERAZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

Ai sensi e per gli effetti del comma 8 dell'art. 3 della L. 136/2010 l'aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto assume, per sé e per i propri eventuali subappaltatori, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dalla medesima legge.

Articolo 25 - CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 208 del D.lgs. n. 50/2016, tutte le controversie tra l'ente committente e l'affidatario derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite esclusivamente al Foro di Modena

È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo 209 del D.lgs. n. 50/2016.

Modena, lì 23/04/2022

per **CEIT S.p.A.**

L'Amministratore Delegato

Ing. Fabrizio Perletta

per **aMo**

Il Direttore

Arch. Alessandro Di Loreto